proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

- ¹ In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
- ² Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:
- a. la transazione è silente in merito;
- b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.